

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

30/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

936/21 Green pass, in caso di schermata rossa non si può accedere nell'istituzione scolastica, non solo sanzione

di Avv. Marco Barone

C'era un dubbio nel caso di mancato possesso del greenpass o in caso di schermata rossa ovvero se il personale scolastico potesse ugualmente accedere al locale scolastico senza ovviamente poter svolgere la propria attività lavorativa. Il dubbio è stato risolto dalla nota del 30 agosto del MIUR

La norma

Come è noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto – l'articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, come convertito dalla legge n. 87/2021 – l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, capo ai dirigenti scolastici quello di verifica del rispetto delle prescrizioni ex. Si presume che gli stessi obblighi di possesso ed esibizione valgano anche per il dirigente scolastico perché sarebbe veramente singolare e inaccettabile che il controllore non sia a sua volta in possesso della carta verde

In caso di mancato possesso della carta verde o schermata rossa si può entrare lo stesso a scuola?

La norma afferma:

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.(...)La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

Quindi da una prima lettura pareva desumersi che effettivamente il mancato possesso della carta verde o mancata esibizione non vietasse ex ante l'ingresso nei locali scolastici ma comportasse solo delle sanzioni che implicassero conseguentemente il divieto dell'esercizio della professione docente o di ATA o di dirigente.

La nota del 30 agosto chiarisce invece quanto segue: in caso di schermata rossa: in sede di controllo che si manifesta quando la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura, **“il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare”**.

Quindi **nel caso di schermata rossa non si potrà accedere nei locali scolastici**. Certo che rimane la singolarità del fatto che il greenpass sia richiesto solo al personale scolastico, mentre l'utenza e soggetti terzi, magari non vaccinati o privi della carta verde possano entrare ugualmente nei locali scolastici, previa autocertificazione, ciò a prescindere da come la si voglia pensare sulla carta verde. Ricordiamo che in base a quanto disposto dal decreto 111 articolo 9 ter comma 3, per quanto concerne il personale scolastico, **l'obbligo di green pass non si applica ad oggi ai soggetti esenti**

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Esenzione Green Pass: come ottenerla

Riportiamo l'informativa dell'ASUGI del FVG:

La Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 elenca le principali controindicazioni e precauzioni per la vaccinazione anti SARS Co-V-2 e definisce le modalità per il rilascio dei certificati di esenzione a tale vaccinazione.

I cittadini che per motivi di salute desiderano chiedere l'esenzione devono prenotare la vaccinazione presso un centro vaccinale pubblico, mediante i consueti canali CUP, web-app, farmacie o Call Center.

In alternativa il certificato può essere richiesto al proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta se aderente alla campagna vaccinale. Nel corso dell'appuntamento verranno esaminate le controindicazioni sanitarie per cui si richiede l'esenzione, ed eventualmente rilasciata una certificazione gratuita. In caso di problematiche complesse le richieste verranno valutate da un apposito Gruppo di esperti costituito a livello regionale.

L'esenzione dal Green pass verrà rilasciata in formato cartaceo e sarà valida al massimo fino al 30 settembre, data in cui sarà operativa la certificazione digitale con QR rilasciata dal Ministero della Salute.

Green pass, in caso di schermata rossa non si può accedere nell'istituzione scolastica, non solo sanzione - Orizzonte Scuola Notizie